

Oggetto: invito a versare il contributo per l'assicurazione. Le ragioni per tutelarsi.

La presente è indirizzata a tutto il Personale Scolastico per informarVi e per spiegare, con l'aiuto del nostro Consulente Broker assicurativo, le ragioni per aderire alla polizza integrativa fatta in Convenzione dall'Istituto Scolastico.

Infortuni - Assicurazione obbligatoria fornita dallo Stato – Copertura INAIL

Tutti i lavoratori dipendenti godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro **gli infortuni** che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

La copertura assicurativa dell'INAIL viene attivata solo se l'infortunio supera i tre giorni di prognosi diventando così "infortunio sul lavoro".

In tutti gli altri casi non c'è la copertura assicurativa Infortuni.

Relativamente al Personale Docente occorre essere consapevoli e ricordare che non tutti i docenti sono ricompresi nelle tutele previdenziali INAIL, ma solo i docenti identificati dagli artt. 1.28 e 4.5 del T.U. del 1965.

Responsabilità Civile - Conseguenze per il Personale

Per quanto riguarda il Personale è opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura **sia legislativa**: art. 2048 del Codice Civile relativo *alla responsabilità dei precettori*; **sia patrimoniale** art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della *responsabilità patrimoniale* del Personale direttivo, docente educativo e non docente.

ARTT. 2048 – 2043 - 1218 DEL C. C.

In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il Personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti " *precettori* " di cui all'art. 2048, 2° comma del C.C. Gli insegnanti, pertanto, sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... *nel tempo* in cui sono sotto la loro vigilanza. "

L'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *non aver potuto impedire il fatto*.

Dall'atto di ammissione dell'alunno alla scuola s'instaura un vincolo negoziale che impone all'Istituto Scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno durante la sua partecipazione a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate e gestite direttamente dalla scuola, anche evitando che si faccia male da solo. Da questa situazione ne deriva che tra l'insegnante, in quanto dipendente della scuola, e l'alunno si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume uno specifica obbligo di protezione e di vigilanza onde evitare che l'alunno di procuri da solo un danno alla propria persona.

Ne deriva che, in eventuali controversie, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'**evento dannoso** è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Inoltre, la responsabilità del Personale viene comunque rinvenuta nell'ambito del principio di portata generale del *neminem laedere* di cui all'art.2043 del c.c. , secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ". Come è noto tale principio sanziona l'illecito extracontrattuale, inteso come violazione del dovere generale di rispetto altrui, attuato mediante la lesione di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione compreso, pertanto, anche il danno auto-procuratosi dall'alunno.

La condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sugli alunni *affidati alle loro cure* durante l'orario scolastico.

LEGGE 11 LUGLIO 1980 N. 312 – RIVALSA DELLA P. A. SUL PERSONALE SCOLASTICO

L'art. 61 della Legge n. 312 dell'11 luglio 1980 stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione " risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza ", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si *surroga* al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ".

Pertanto, in base a tale normativa, nell'ipotesi di responsabilità per *culpa in vigilando* gli insegnanti statali non rispondono più *personalmente* verso terzi rispetto ai quali risponde invece *direttamente* l'Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell'insegnante in caso di *dolo o colpa grave*.

Va evidenziato che la giurisprudenza considera "*colpa grave*" una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente".

Vantaggi nell'adesione alla polizza "Integrativa"

La polizza integrativa è un contratto fatto in convenzione per consentire al Personale Scolastico di poter usufruire dei seguenti vantaggi:

- una garanzia Responsabilità Civile Terzi;
- una estensione della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche;
- estensione della copertura assicurativa in tutti quei casi non previsti dalla Legge;
- la garanzia Assistenza;
- la garanzia Tutela Legale;
- l'insieme delle suddette garanzie ad un prezzo molto contenuto.
- **Inoltre, stante l'attuale situazione epidemiologica, la copertura assicurativa integrativa contratta dall'Istituto Scolastico a favore degli alunni e del Personale Scolastico è valida anche per la Didattica a Distanza (DAD).**

Per ottenere ciò è da sempre consuetudine che il contratto assicurativo sia stipulato dalla scuola (Contraente) e pagato dal Personale Scolastico (Beneficiari). Trattasi di un contratto improprio ma mai messo in discussione in quanto non gioverebbe a nessuno perché singolarmente si pagherebbe molto di più e si avrebbero delle garanzie e dei massimali inferiori.

La scuola ha valutato, come prevede e consente la normativa vigente, le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e deliberato per l'offerta più conveniente a carico del Beneficiario.

E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la Vostra tutela durante l'attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rinnova l'invito a tutti ad aderire alla copertura dell'assicurazione integrativa.

Grazie per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico